

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI OPERATIVI A
FREDDO E A CALDO DA IMPIEGARE PRESSO I SITI E LE DISCARICHE
GESTITE DA S.A.P. NA. S.P.A**

LOTTO 3 - CIG B5C9FDB609

oooooooooooooooooooo

Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della sede operativa della S.A.P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, siti in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli,

TRA

S. A. P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico (di seguito nel presente atto denominato **Stazione Appaltante**) codice fiscale e partita IVA 06520871218 iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 820632 avente sede legale in P.zza Matteotti, 1 Napoli, rappresentata dal Collegio dei Sindaci della società, nominato giusto verbale di assemblea del Socio unico del 28.12.2023 e ss. ii. del 28.06.2024, in ordine al compimento degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire i compiti e le attività istituzionalmente previsti della SAP.NA S.p.A.;

E

Edilnoleggi S.p.A. (di seguito nel presente atto denominato Appaltatore) codice fiscale e partita IVA 03695171219, iscritta alla C.C.I.A.A. di Cuneo al numero REA n. CN-304315 avente sede legale in Via Emanuele Filiberto, 6 – 12100, Cuneo, rappresentata dal [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede della società;

Congiuntamente definite **Parti**

PREMESSO

- 1) che la Stazione Appaltante, con determina a contrarre REPDETAU.R.0000024.19-02-2025 dell'Amministratore Unico ha disposto di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 36/2023 (di seguito Codice), suddivisa in 4 lotti funzionali, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di noleggio di mezzi operativi a freddo e a caldo da impiegare presso gli impianti ed i siti gestiti da Sap. Na S.p.A.;
- 2) che in esecuzione della predetta determina, con bando pubblicato sulla GUUE S: 40/2025 129359-2025 del 26 febbraio 2025, è stata indetta la procedura aperta innanzi menzionata, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice;
- 3) che, all'esito delle ordinarie operazioni di gara, è stata proposta l'aggiudicazione del lotto 3 in favore dell'operatore economico Edilnoleggi S.p.A.;
- 4) che la Stazione Appaltante ha concluso, con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo all'operatore economico Edilnoleggi S.p.A. dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché quelli di idoneità professionale e di capacità tecnico – professionale previsti dalla lex di gara;

- 5) che la Stazione Appaltante, con determina del Collegio dei Sindaci REPDETAU.R.0000100.22-07-2025, ha disposto l'aggiudicazione del lotto 3 della procedura aperta 01/SAPNA/2025 in favore del concorrente Edilnoleggi S.p.A. che ha offerto il seguente ribasso unico pari al 16,16%;
- 6) che l'Appaltatore, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, ha prestato la garanzia definitiva e la polizza assicurativa RCT/RCO in corso di validità;
- 7) che gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:
 - a) Disciplinare Tecnico;
 - b) Offerta Economica dell'Appaltatore;
 - c) DUVRI fornito in gara.

Definizioni

Ai fini del presente contratto:

- a) per **Appaltatore**: si intende Edilnoleggi S.p.A.;
- b) per **Stazione Appaltante**: si intende Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico come in epigrafe identificata;
- c) per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- d) per **Disciplinare Tecnico** si intende il Disciplinare, consegnato in fase di gara, che regola lo svolgimento delle prestazioni;
- e) per **Codice**: si intende il d.lgs. n. 36 del 2023;
- g) per **Offerta Economica**: si intende l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- h) per **Responsabile Unico di Progetto**: si intende il Dott. Tommaso Scotti;
- j) per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO – DURATA - OBBLIGHI APPALTATORE

- 1.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza alcuna riserva, di eseguire il servizio di noleggio di mezzi operativi a freddo e a caldo da impiegare presso i Siti e le Discariche in Campania gestite da questa Stazione Appaltante., in conformità alle condizioni ed ai termini previsti nel Disciplinare Tecnico e nel presente contratto.
- 1.2 La durata dell'appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.
- 1.3 Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura, prorogare il presente contratto con l'Appaltatore qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure

nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

1.4 Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, la Stazione Appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente se all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del Codice.

1.5 La Stazione Appaltante svolge, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del d. lgs. 152/2006 un servizio di pubblica utilità di cui deve essere garantita la continuità. In ragione di tale circostanza il servizio oggetto del presente contratto, nella sua globalità, costituisce servizio essenziale ed obbligatorio e dovrà essere sempre garantito con continuità ed efficacia. L'Appaltatore in nessun caso potrà, quindi, sospendere o interrompere il servizio, che dovrà essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali.

1.6 L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto a regola d'arte e nel rispetto di tutte le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nel Disciplinare Tecnico, le cui previsioni ed obblighi devono intendersi integralmente trascritti nel presente contratto anche laddove non espressamente richiamati;
- b) ad eseguire il servizio di oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti, nonché ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni vigenti;
- c) a consegnare presso i luoghi di esecuzione dell'appalto i mezzi oggetto del servizio affidato conformi a quanto prescritto nel Disciplinare Tecnico e corredati da schede tecniche, schede di sicurezza, manuale operativo, libretto di uso e manutenzione, polizze assicurative e dichiarazione di conformità;
- d) a tenere un registro dei noli a caldo e a freddo, così come meglio dettagliato all'art. 9.6 del Disciplinare Tecnico;
- e) ad eseguire le attività contrattuali presso le sedi di pertinenza della Stazione Appaltante senza interferire nel normale lavoro della struttura, nel rispetto di modalità e tempi che, comunque, dovranno essere concordati. Peraltro, l'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le sedi interessate continueranno ad essere utilizzate per la loro destinazione istituzionale dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni

salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto;

- f) a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- g) a segnalare *ad horas*, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
- h) a designare un responsabile dell'appalto, che rappresenterà il referente della Stazione Appaltante nella fase di esecuzione del Contratto nonché l'interlocutore del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Di detto responsabile devono essere forniti tutti i recapiti telefonici ed e-mail al fine di garantire la piena reperibilità. Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del responsabile da quest'ultimo nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazioni a mezzo e-mail;
- i) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e 95, del D. Lgs. n. 36/2023, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.

Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevata la Stazione Appaltante. L'Appaltatore nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. L'Appaltatore è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti, nonché di qualsiasi danno o inconveniente causato a terzi e/o cose dal personale addetto al servizio, manlevando la Stazione Appaltante, anche in sede giudiziale, da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale. L'Appaltatore si obbliga:

- j) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- k) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco di tutte le risorse impiegate nell'appalto (con indicazione di nome, cognome, n. matricole, data di nascita, data di assunzione, livello di inquadramento) nonché a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione del predetto personale;

- l) ad utilizzare personale con un'età non inferiore a 18 anni, che non abbia riportato condanne penali, né procedimenti penali in corso per reati incidenti sull'attitudine professionale, nonché con idoneità psico-fisica in relazione alla mansione propria della qualifica di assunzione;
- m) a rendere edotti i dipendenti addetti al servizio dei rischi specifici connessi all'esecuzione del servizio oggetto di appalto ottemperando alle norme concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla prevenzione degli infortuni secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e sue s.m.i.. L'Appaltatore dovrà essere in grado di sostituire immediatamente il personale assente a qualunque titolo con altro personale munito dei medesimi requisiti professionali o con esperienza maturata in servizi analoghi. Sono sempre a carico dell'Appaltatore tutte le incombenze connesse alla gestione delle attrezzature utilizzate, come pure i danni alle attrezzature e ai macchinari causate dalla gestione del servizio;
- n) a manlevare, anche giudizialmente, la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti della stessa da parte di dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs n. 276/2003.

ARTICOLO 2 – CORRISPETTIVO – REVISIONE PREZZI

2.1 L'importo complessivo del contratto, per il lotto 3, per la durata di 36 mesi, al netto del ribasso offerto del 16,16%, è pari ad Euro 1.172.915,19, di cui Euro 1.000,00 per costi della sicurezza, oltre Iva. L'appaltatore dichiara di aver valutato tutti gli oneri a suo carico necessari per garantire e assicurare il servizio richiesto, per tutto il periodo contrattuale, senza richiedere oneri aggiuntivi.

2.3 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano, con riguardo ai contratti di servizi, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b).

L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta, una sola volta, per ciascuna annualità del contratto. Per il primo anno di durata del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili.

ARTICOLO 3 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

3.1 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, previa richiesta da parte dell'Appaltatore. L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

3.2 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dallo stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 4 – CONTABILITA' – STATI DI AVANZAMENTO E RATA DI SALDO

4.1 Il pagamento del corrispettivo avviene per stati di avanzamento Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) provvede, ai sensi dell'art. 31, comma 2 lett. m), dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità, compilando con precisione i documenti contabili (stati avanzamento delle prestazioni), con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Il DEC adotta lo stato di avanzamento delle prestazioni, con cadenza mensile, entro il giorno 10 di ciascun mese e lo trasmette al RUP. Lo stato di avanzamento indica l'importo da liquidare in ragione delle prestazioni eseguite e gli acconti già corrisposti in ragione delle prestazioni già eseguite.

4.2 Ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

4.3 Certificato di ultimazione delle prestazioni

L'Appaltatore comunica tempestivamente al DEC l'intervenuta ultimazione delle prestazioni affidate. Dopo la comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC deve effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

4.4 Verifica di conformità delle prestazioni

La verifica di conformità è effettuata, ai sensi dell'art. 116, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 dal DEC ed è finalizzata ad accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto e nel disciplinare tecnico nonché alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni e deve essere completata non oltre 60 giorni dall'ultimazione delle stesse.

Salva restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al DEC:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del contratto;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni affidate e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

- gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- il giorno della verifica di conformità;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'Appaltatore. Quest'ultimo, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC dispone che si provveda d'ufficio in danno dell'Appaltatore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

Per quanto non previsto si rinvia all'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 art. 31 e seguenti. Ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 all'esito positivo della verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del relativo certificato, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo

4.5 Termini di pagamenti acconti e pagamento rata di saldo

I pagamenti relativi agli acconti sono effettuati, ai sensi dell'art. 125, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento. Su ogni pagamento

degli acconti viene operata la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 36/2016.

Il pagamento della rata di saldo viene effettuato, ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa.

Con il pagamento della rata di saldo la Stazione Appaltante dispone lo svincolo della cauzione definitiva e lo svincolo della trattenuta dello 0,50 sugli acconti pregressi.

Il pagamento degli acconti e della rata di saldo è sempre subordinato:

- a) alla verifica della regolarità del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 125, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché delle prescrizioni del presente contratto;
- b) alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.

A far data dal 1° gennaio 2019, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, pubblicata in G. U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 62, i documenti fiscali, relativi ai lavori resi per la Stazione Appaltante, devono essere emessi unicamente in formato elettronico, salvo diversa previsione normativa e/o regolamentare che dovesse successivamente intervenire. **Il “codice destinatario” da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è W7YVJK9.**

4.6 *[qualora ricorra l'eventualità]* Qualora l'aggiudicatario del presente contratto sia un raggruppamento temporaneo di imprese, quest'ultimo avrà facoltà di scegliere il pagamento in forma separata in favore di ciascun raggruppato. Tale scelta deve risultare dall'atto costitutivo del raggruppamento, in caso contrario la Stazione Appaltante esegue i pagamenti in favore della sola mandataria ai sensi dell'art. 68, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 5 – PENALI

5.1 La Stazione Appaltante, a sensi dell'art. 126 del D. Lgs n. 36/2023, si riserva di applicare all'Appaltatore le penali previste all'art. 14 del Disciplinare Tecnico.

5.2 Resta fermo, in tutti i casi innanzi previsti, il diritto della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, cod. civ al risarcimento del maggior danno da parte dell'Appaltatore ovvero alla risoluzione del contratto qualora ne sussistano le condizioni. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

5.3 L'applicazione della penale è preceduta da una contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, alla quale quest'ultimo può opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione. La Stazione

Appaltante, qualora ritenga non accoglibili le controdeduzioni formulate dall'Appaltatore, procede all'applicazione delle penali.

5.4 L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali. La Stazione Appaltante può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva prodotta dall'Appaltatore per recuperare gli importi da quest'ultimo dovuti a titolo di penale.

5.5 L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa

ARTICOLO 6 - RISOLUZIONE

6.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del D. Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di risolvere il presente contratto, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nelle seguenti ipotesi:

- a) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore;
- b) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal Disciplinare Tecnico in ordine alle modalità di esecuzione delle prestazioni;
- c) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- d) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- e) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- f) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- g) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- h) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- i) in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle norme di cui all'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 in materia di cessione del credito e del contratto;
- j) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal RUP o dal DEC;
- k) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto;
- l) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante di cui al successivo art. 15;
- m) per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante.

In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione del presente contratto si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

6.2 Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione del presente contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente contratto. La risoluzione del presente contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

6.3 Scioglimento del rapporto contrattuale ex art. 40 della Legge Regione Campania n. 14/2016

Si rappresenta che la procedura aperta 01/SAPNA/2025 è stata indetta subordinandola alle disposizioni di cui all'art. 40 della Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26 Maggio 2016, così come previsto dal paragrafo XXX del disciplinare di gara. Pertanto l'individuazione, da parte dell'Ente subentrante di Ambito, di un eventuale nuovo gestore del servizio integrato, determina la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento. Atteso quanto precede, il nuovo gestore del servizio avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività oggetto del presente contratto. In tal caso, il presente contratto può essere risolto o, in subordine, oggetto di subentro da parte del nuovo committente, senza che alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta possa essere reclamata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 7 -RECESSO

7.1 La Stazione Appaltante può recedere, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs n. 36/2023, dal presente contratto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

7.2. La Stazione Appaltante recede dal presente contratto al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs n. 159/2011 e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 92, comma 4, del D. Lgs n. 159/2011

ARTICOLO 8 - SUBAPPALTO

8.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto.

ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

9.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia di cui all'articolo 117 del Codice, sotto forma di polizza fideiussoria con la formula "a prima richiesta", Zurich Insurance Europe AG numero PC7QUJGG somma garantita Euro 58.645,76.

9.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti alle prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

9.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al relativo reintegro, entro 15 giorni dalla escussione. In caso di inottemperanza a tale obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di reintegrare la garanzia definitiva rivalendosi sugli importi da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 10 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

10.1 L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose sia dello stesso Appaltatore che della Stazione Appaltante e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione Appaltante, anche in caso di giudizio, da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

10.2 L'Appaltatore deve produrre polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro/per persona/per cose. La polizza deve riportare specifico impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare alla Stazione Appaltante entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. La polizza deve, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso sia dell'Appaltatore.

10.3 Eventuali franchigie restano a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

10.4 La copertura assicurativa deve essere garantita dalla data di inizio del servizio fino alla data di emissione del certificato finale di conformità.

10.5 Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto

salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

ARTICOLO 11 - ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO

11.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto.

11.2 L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

11.3 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del Codice, impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs n. 36/2023, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

11.4 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente contratto, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs n. 36/2023 invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore. I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

ARTICOLO 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

12.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023, è vietato al medesimo Appaltatore cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs 36/2023.

12.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal presente contratto con le modalità espresse all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante

atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.

12.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.

12.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 13 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

13.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente contratto se non sia stata preventivamente disposta dal RUP/DEC e approvata dalla Stazione Appaltante.

13.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP/DEC lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

14.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del presente contratto. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

[REDACTED]

[REDACTED]

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

14.2 Qualora le transazioni relative ai contratti applicativi inerenti al presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

14.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, del D.Lgs. n 36 del 2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata

inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere copia del sub-contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

14.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 15 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

15.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare, nel corso del presente contratto, tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno

applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”

15.2 Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante e consultabili ai seguenti link:

<https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>

<https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ai-sensi-del-d-l-8-giugno-2001-n-231.html>

<https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-2024-2026.html>

A tal riguardo, l'Appaltatore si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi ivi sanciti e comunque tale da non esporre la Stazione Appaltante ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra richiamate.

L'Appaltatore è consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando la Stazione Appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 16 – MODALITA' DI STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

16.1 Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

16.2 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

ARTICOLO 17 - FORO COMPETENTE

17.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

18.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto e relativi contratti applicativi, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. L'informativa è contenuta nel Disciplinare di Gara deve intendersi integralmente trascritta in questa sede.

18.2 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del medesimo presente contratto.

18.3 Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 19 – DOCUMENTI CONTRATTO D'APPALTO

19.1 Costituiscono parte integrante del Contratto e quindi vincolanti per le Parti i seguenti documenti:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) Documenti sulla sicurezza;
- c) Offerta Economica dell'Appaltatore;
- d) Protocollo di legalità;
- e) Codice Etico;
- f) Codice di Comportamento.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI

20.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

20.2 Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto dichiarano di avere piena conoscenza di tutte le relative clausole che, pertanto, dichiarano di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

20.3 Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

20.4 Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 36/2023 e relativi Allegati; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Napoli, li _____

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore